



REGIONE TOSCANA

Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale N° 22 del 01 Aprile 2020

Oggetto:

Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Ordinanza ai sensi dell'art. 191 del D.lgs. 152/2006 in materia di gestione dei rifiuti per le strutture socio-sanitarie territoriali

Dipartimento Proponente: DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

Struttura Proponente: **SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI, ENERGIA E INQUINAMENTI**

Pubblicità'/Pubblicazione: **Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)**

ALLEGATI N°1

ALLEGATI:

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo di trasmissione</i>	<i>Riferimento</i>
<i>1</i>	<i>Si</i>	<i>Cartaceo+Digitale</i>	<i>Allegato 1</i>

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 32 della Costituzione;

Visto lo Statuto della Regione Toscana;

Preso atto della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" e seguenti recanti ulteriori interventi urgenti in relazione all'emergenza in corso;

Richiamato altresì il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile rep. n. 630 del 27.02.2020 con cui è nominato il soggetto attuatore ai sensi della citata OCDPC n.630/2020;

Richiamata la D.G.R. n. 865 del 13.10.2014 avente ad oggetto "Gruppo operativo di coordinamento regionale per le maxi-emergenze – Istituzione";

Vista l'Ordinanza del Presidente n.7 del 04-03-2020 avente ad oggetto "Definizione delle strutture organizzative per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Revoca ordinanza n. 4/2020";

Vista la parte quarta "*Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati*" del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*";

Visto, in particolare, l'articolo 191 del d.lgs. 152/06, che dispone che qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale può emettere ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente;

Considerato quanto disposto dalla Circolare del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare: *“Ordinanze contingibili e urgenti ex articolo 191, D. Lgs. 152/82006 – Chiarimenti interpretativi”* del 22 aprile 2016, n. 5982, la quale precisa che non possono essere adottate ordinanze per raggiungere finalità differenti da quelle normativamente ammesse;

Visto altresì quanto disposto dalla stessa Circolare sui tempi di durata delle ordinanze contingibili e urgenti, che possono essere anche reiterate, al massimo per tre volte, per un periodo che, complessivamente (compresa la prima ordinanza), non può superare i ventiquattro mesi;

Vista la legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 *“Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007”*;

Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 *“Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014”*;

Visto l'articolo 16 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 *“Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”* che dispone l'adozione delle ordinanze contingibili e urgenti da parte del Presidente della Giunta regionale, quando il ricorso a speciali forme di gestione dei rifiuti interessa il territorio di più Comuni;

Visto altresì l'articolo 21 della legge regionale di cui al precedente alinea, in cui si dispone che, *“il Presidente della Giunta regionale, anche indipendentemente dalle previsioni dei piani vigenti, può emanare atti per sopperire a situazioni di necessità o urgenza”*;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 avente ad oggetto *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 62 del 09-03-2020;

Considerato il decreto legge 09/03/2020, n. 14: *“Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19”* pubblicato nella Gazz. Uff. 9 marzo 2020, n. 62, Edizione straordinaria ed in particolare l'articolo 14 (Disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale);

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020 avente ad oggetto *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”* pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.64 del 11 marzo 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 avente ad oggetto *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”* pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;

Richiamate le Ordinanze del Presidente della Giunta regionale n. 8 del 6 marzo 2020 e n. 9 del 8 marzo 2020;

Vista la nota prot. 8293 del 12/03/2020 e il Rapporto COVID-19 n. 3/2020 “INDICAZIONI AD INTERIM PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI IN RELAZIONE ALLA TRASMISSIONE DELL’INFEZIONE DA VIRUS SARS-COV-2” dell’Istituto Superiore di Sanità;

Richiamata l’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 13 del 16 marzo 2020 “Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 - Ordinanza ai sensi dell’art. 191 del d.lgs. 152/2006 in materia di rifiuti urbani domestici”;

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale ed il relativo regolamento di attuazione di cui al DPGR 9 gennaio 2018, n. 2/R;

Vista la nota di ISPRA e Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA) del 23 marzo 2020 “PRIME INDICAZIONI GENERALI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI – Emergenza CoVID-19, Approvata dal Consiglio SNPA in data 23 marzo 2020;

Vista la Circolare ministeriale recante “Criticità nella gestione dei rifiuti per effetto dell’Emergenza COVID 19 – indicazioni” del 27 marzo 2020;

Considerata la necessità, per quanto concerne la raccolta e il conferimento dei rifiuti urbani prodotti nell’ambito di strutture socio-sanitarie residenziali ove sono presenti cittadini risultati positivi alla Covid-19 in quarantena obbligatoria di cui all’art. 1 lett. c) del DPCM 8 marzo 2020, di fornire indicazioni per la loro gestione analogamente a quanto fatto con Ordinanza n. 13/2020;

Tenuto conto di dovere garantire le misure per assicurare la tutela igienico sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani e assimilati;

Ritenuto che rispetto a trattamenti che prevedono fasi di selezione e cernita, propedeutici alle fasi di effettivo recupero o smaltimento, l’incenerimento con conferimento diretto del rifiuto all’impianto possa costituire una forma di trattamento che garantisce maggiore precauzione;

Ritenuto necessario definire le disposizioni tecnico-gestionali di cui all’Allegato 1 della presente ordinanza, che consentano ai gestori del servizio rifiuti di provvedere alla raccolta al trasporto, allo stoccaggio e alla destinazione finale dei rifiuti raccolti in modo da assicurare la massima tutela della salute degli operatori del servizio rifiuti, dei cittadini e dell’ambiente;

Considerato che, per l’attuazione della presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle disposizioni di cui all’articolo 191 del d.lgs. 152/2006, si prevedono specifiche deroghe alle sottoelencate disposizioni e ai sottoelencati atti:

- alla pianificazione d'ambito vigente nella parte in cui definisce le destinazioni dei flussi di rifiuti urbani indifferenziati e dei rifiuti derivanti dal loro trattamento;
- agli atti autorizzativi attualmente vigenti qualora riportino diverse determinazioni rispetto a quelle indicate nel presente atto, nel rispetto comunque delle norme di tutela ambientale e paesaggistica;
- al principio di autosufficienza di cui all'articolo 182 bis del d. lgs. 152/2006;
- all'articolo 25 della l.r. 25/1998 che richiede le convenzioni tra AATO nel caso di flussi interambito.

Acquisiti il parere di ARPAT in data 29 marzo 2020 e delle Aziende UU.SS. LL della Regione Toscana in data 30 marzo 2020 con prot.0122782;

DISPONE

1.

che vengano gestiti secondo le disposizioni riportate nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, i rifiuti provenienti da strutture socio-sanitarie residenziali ove sono presenti cittadini risultati positivi alla Covid-19 in quarantena obbligatoria di cui all'art. 1 lett. c) del DPCM 8 marzo 2020;

2. che la durata della presente ordinanza è pari a 3 (tre) mesi, dalla data di approvazione, reiterabili ai sensi della normativa vigente;

3. che i rifiuti oggetto della presente ordinanza siano destinati a trattamento termico senza alcun trattamento preliminare. I gestori del servizio, sentite le autorità di ambito, comunicheranno gli impianti di destinazione tra quelli riportati nell'Allegato 1 alla presente e, entro il giorno prima del ritiro, il conferimento dei rifiuti all'AATO sede dell'impianto, previa concertazione dei viaggi tra i gestori del servizio e i gestori degli impianti. Il gestore del servizio provvede a inviare all'AATO sede dell'impianto una rendicontazione settimanale dei viaggi e quantitativi conferiti;

4. che le 3 Autorità di ambito territoriali della Toscana dispongano, all'occorrenza, la redistribuzione dei flussi di rifiuti urbani da gestire nei territori di competenza al fine di assicurare il conferimento dei rifiuti oggetto dell'ordinanza secondo quanto disposto nell'allegato 1.

I dati personali inerenti le misure di cui alla presente ordinanza sono trattati ai sensi dell'articolo 14 del Decreto Legge 9 marzo 2020, n. 14 "Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19", secondo le modalità di cui all'articolo 5 e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, lett. i) del GDPR 2016/679.

L'inosservanza, anche parziale, delle suddette prescrizioni, comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative e/o penali vigenti.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
TOSCANA
Enrico Rossi